



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Corso Sangallo 38 – 52048 Monte San Savino
Telefono: 0575 8177220 Fax: 0575 843076
Web: www.citymonte.it E-mail: commercio@citymonte.it
C.F. e P.I. 00272160516

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO D' ORDINE E DI SICUREZZA E DISCIPLINA DEGLI ORARI NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Deliberazione Consiglio Comunale 04/06/1994, n. 56

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO D' ORDINE E DI SICUREZZA E DISCIPLINA DEGLI ORARI NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Articolo 1 – Licenza comunale

Nessun locale adibito a spettacoli pubblici potrà essere aperto se non quando l'impresario o chi per esso abbia conseguito regolare licenza del comune ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. 18/06/1931, n. 773, come previsto dall'art. 19, primo comma, n. 9, del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

Articolo 2 – Orario massimo di esercizio

I locali di pubblico spettacolo esclusi quelli di cui al comma successivo, sono tenuti ad effettuare la chiusura non oltre le ore 2,30 notturne.

I locali di pubblico spettacolo dove si effettuano trattenimenti danzanti e simili (discoteche, sale da ballo), sono autorizzati ad esercitare l'attività fino alle ore 4,00. Nessun limite all'orario massimo d'apertura è imposto in occasione del 31 dicembre e dell'ultimo giorno di carnevale di ogni anno.

Articolo 3 – Vendita dei biglietti d'ingresso

La vendita dei biglietti d'ingresso deve effettuarsi nei locali appositamente stabiliti od in quelli indicati nel manifesto contenente l'avviso al pubblico della spettacolo.

E' vietato ai distributori dei biglietti di esigere un prezzo superiore a quello annunziato.

Articolo 4 – Distribuzione dei biglietti oltre la capienza del locale

La vendita dei biglietti sarà sospesa quando l'ordinaria capienza del locale, tenuto conto del numero degli spettatori fissato nella licenza, non ne consenta maggior numero. Della sospensione dovrà essere dato avviso al pubblico con apposita indicazione affissa accanto agli sportelli della vendita stessa.

Se venissero distribuiti biglietti oltre la detta capienza, l'impresa o l'esercente restituirà il prezzo di quelli venduti in più.

Gli esercenti cinematografici dovranno sospendere la vendita dei biglietti e trattenere il pubblico nelle sale d'aspetto quando i posti a sedere sono esauriti.

Nel caso in cui lo spettatore non trovasse posto a sedere, avrà diritto all'immediato rimborso del prezzo del biglietto.

Articolo 5 – Ingresso del pubblico

Nei teatri, l'accesso al pubblico dovrà essere consentito un'ora prima di quella fissata per la rappresentazione.

Lo spettacolo deve iniziare all'ora precisa indicata nello avviso al pubblico.

Allo scopo di non disturbare gli spettatori e gli artisti, è proibito l'ingresso del pubblico nella sala del teatro o di altro spettacolo, durante le rappresentazioni liriche ed i concerti.

Nei cinematografi, l'ingresso deve essere consentito nella ora di apertura del locale.

Articolo 6 – Rinvio dello spettacolo

Qualora, dopo che si è iniziato l'accesso al pubblico, lo spettacolo, non potesse più aver luogo o dovesse sospendersi o mutarsi per indisposizione di attori o per mancato arrivo di pellicole cinematografiche, o per qualsiasi altro impedimento, dovrà esserne dato immediato avviso al pubblico.

Articolo 7 – Illuminazione dei locali

E' proibito l'ingresso al pubblico per porte diverse da quelle appositamente stabilite e prima che l'impresa o l'esercente abbia provveduto all'illuminazione delle scale, dei corridoi, della sala e dei locali annessi.

L'illuminazione sussidiaria di sicurezza non potrà essere ridotta, né spenta prima della fine dello spettacolo, dell'uscita del pubblico.

E' rigorosamente proibito a tutti di far luce con fiammiferi a fiamma in qualunque parte del locale.

Articolo 8 – Divieto d'ingresso nei locali

Nelle sale da ballo, è vietato l'ingresso dei minori di anni 15. Nei cinema e teatri, particolari divieti di ingresso ai minori saranno stabiliti a seconda degli spettacoli programmati.

E' vietato l'ingresso alle persone in evidente stato di ubriachezza, a quelle vestite in modo offensivo al rispetto dovuto al pubblico, nonché alle persone armate.

E' pure proibito introdurre nei locali di pubblico spettacolo cani od altri animali che non debbano essere impegnati negli spettacoli.

E' vietato altresì l'ingresso alla platea, alle gallerie ed al loggione alle persone munite di bastone o di altro oggetto definibile "arma impropria".

Articolo 9 – Occupazione dei posti a sedere

Nessuno può occupare, neanche temporaneamente, un posto diverso da quello cui dà diritto il biglietto d'ingresso, né occupare più di un posto. I posti non numerati spettano di diritto al primo occupante.

Ha diritto di conservare il posto, anche se non numerato, colui che, avendolo occupato, se ne allontani, momentaneamente, lasciandovi un effetto d'uso di sua proprietà.

Articolo 10 – Posti in piedi

E' vietato al pubblico di soffermarsi nelle scale, nei corridoi e nei vestiboli, sia prima che durante lo spettacolo, nelle corsie della platea e nei settori delle gradinate e delle gallerie, che devono rimanere completamente sgombri da ogni impedimento.

E' altresì vietato di scavalcare ringhiere o file di sedili per passare da una all'altra categoria di posti, ai quali si dovrà accedere unicamente dalle parti laterali e mediane.

E' vietato di porre sulla spalliera delle sedie, sui parapetti delle gallerie e dei palchi verso la sala, mantelli od indumenti voluminosi, borse, cannocchiali, nonché qualsiasi altro oggetto.

Articolo 11 – Schiamazzi e rumori

Sono proibite le grida, gli schiamazzi, i rumori che possono turbare od interrompere il corso dello spettacolo, ogni atto od impressione che offenda le persone ed il rispetto dovuto al pubblico ed agli attori, nonché gli applausi eccessivamente prolungati.

Nelle rappresentazioni teatrali non si potrà concedere, più di una volta, la replica di una parte qualsiasi di essa.

Articolo 12 – Lancio di stampati od altro

Senza la preventiva autorizzazione, è proibito, all'interno dei locali, il lancio di fiori, di coriandoli e di oggetti di qualsiasi specie, compresi manifesti, avvisi e simili.

Articolo 13 – Vendita di stampati, bevande, ecc.

Senza la preventiva autorizzazione sono proibite, all'interno dei locali: la distribuzione, la vendita, l'affissione di pubblicazioni di qualsiasi natura, nonché la vendita di alimenti e bevande e di qualsiasi altro oggetto.

Articolo 14 – Divieto di fumare

Ferma restando l'applicazione della Legge 11/11/1975, n. 584, è in ogni caso vietato fumare nel palcoscenico, nel sottopalco e nei depositi scenari.

Articolo 15 – Divieto di accesso di estranei al palcoscenico

Durante lo spettacolo, è rigorosamente vietato l'accesso al palcoscenico alle persone che non facciano parte della direzione del teatro e del personale di servizio.

Articolo 16 – Divieto di chiusura delle porte

Durante gli spettacoli ed ogni volta che un locale sia aperto al pubblico, nessuna porta, neppure quelle dette di "sicurezza", possono essere chiuse a chiave, ma soltanto con apparecchi speciali che ne permettano l'apertura a semplice spinta dall'interno allo esterno. Tutte le uscite dovranno essere interamente libere da impedimenti.

Articolo 17 – Esclusione di persone tra il pubblico

Gli agenti di Polizia Municipale, l'Ufficiale o Sottufficiale dei Carabinieri di servizio, può espellere dal locale, senza pregiudizio della denuncia all'Autorità Giudiziaria, coloro che non osservino le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi vigenti, o che dimostrino comunque di voler turbare lo spettacolo.

Articolo 18 – Sanzioni amministrative

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comunale sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore.